

2019



Quesiti e risposte in tema di Geoblocking

Regolamento UE 2018/302
sui blocchi geografici



Domande & Risposte

sul Regolamento in tema di Geoblocking

Applicabile dal 3 dicembre 2018, il Regolamento UE 2018/302 sui blocchi geografici ingiustificati (di seguito il “Regolamento”) vieta discriminazioni fra clienti basate sulla loro nazionalità, luogo di residenza o sede di stabilimento. Bloccare l’accesso ad un sito web, imporre prezzi discriminatori, come offrire condizioni di pagamento differenziate per nazionalità o residenza, sono alcune fra le pratiche regolate/vietate dal Regolamento.

Per effetto di questo, gli operatori comunitari (e non solo) sono chiamati ad uniformarsi a nuove regole di condotta, volte a creare analoghe opportunità d’acquisto fra clienti UE, senza costringere il professionista a consegnare beni, o prestare servizi, fuori dallo stato membro in cui il medesimo opera abitualmente.

Affiancato da altri regolamenti (da ultimo vedi il Reg. 2018/644 sulla consegna transfrontaliera dei pacchi), l’intervento sul Geoblocking, congiuntamente alle norme antitrust, mira all’unità di un mercato digitale, tutt’altro che raggiunta, e per questo, oggetto di grande attenzione in ambito comunitario.

Il documento – redatto dall’avv. Roberto Salini su incarico di Unioncamere Lombardia – rielaborando le istruzioni comunitarie in materia, spiega il Regolamento con parole semplici e casi pratici, formulati dalla stessa Commissione UE, e per questo citati qui per esteso.

Pur se fondato su autorevoli interpretazioni, il contributo non può, tuttavia, sostituirsi all’indispensabile consulenza personalizzata fornita da un esperto in materia, specie in situazioni critiche relative all’assetto giuridico-operativo delle vendite sia online, che offline.

Normativa di riferimento

REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

Per ulteriori quesiti e casi pratici in tema di *geo-blocking* si rinvia al testo di riferimento elaborato dalla Commissione UE, *Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico*, Bruxelles, 2018.

NOTE LEGALI E CONDIZIONI D’USO

Premessa la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il presente documento con la massima cautela e attenzione, specie in riferimento alla casistica *ivi* prospettata che seppur conforme alle indicazioni della Commissione UE andrà pure sempre valutata alla luce delle specifiche situazioni di fatto. Nella messa a punto dei propri siti web e/o piattaforme online, si consiglia, pertanto, di avvalersi dell’assistenza di legali ed esperti informatici di fiducia in grado di puntualizzare ogni aspetto tecnico/critico pertinente al caso di specie. Nessuna responsabilità derivante dall’uso del presente documento e annessi contenuti potrà essere conseguentemente imputata ad Unioncamere Lombardia, alla singola Camera, come all’autore dell’elaborato in questione, eccezion fatta per le ipotesi di dolo o colpa grave ex art. 1229 Codice Civile.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

A	“NETIQUETTE OBBLIGATORIA” PER RISPETTARE IL REGOLAMENTO: 6 CONSIGLI PRATICI PER IL PROFESSIONISTA ATTIVO ONLINE	Pag. 3
B	A OGNUNO LE SUE REGOLE - CLIENTE / PROFESSIONISTA	Pag. 4
C	INFO-GRAFICA SUL FUNZIONAMENTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 23

INDICE QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

DEFINIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ARTT. 1 - 2)		
1	<i>Cosa è il geo-blocking e quali sono i suoi effetti immediati?</i>	Pag. 5
2	<i>Cosa è un'interfaccia online?</i>	Pag. 5
3	<i>Cosa sono le condizioni generali di accesso?</i>	Pag. 5
4	<i>Chi è consumatore, cliente e professionista ai fini dell'applicazione del Regolamento?</i>	Pag. 5
5	<i>Cosa caratterizza un'operazione di pagamento a distanza?</i>	Pag. 6
6	<i>Cosa sono gli strumenti e gli ordini di pagamento?</i>	Pag. 6
7	<i>Cosa si intende per pagatore, beneficiario e utente dei servi di pagamento?</i>	Pag. 6
8	<i>Come si realizza un'autenticazione forte del cliente?</i>	Pag. 6
9	<i>Quale è l'ambito di applicazione del Regolamento?</i>	Pag. 7
10	<i>Il Regolamento si applica solo ai rapporti B2C, oppure anche a quelli B2B?</i>	Pag. 7
11	<i>Posso verificare che un acquisto sia eseguito al fine esclusivo dell'uso finale?</i>	Pag. 7
12	<i>Il Regolamento si applica anche alle transazioni solo interne?</i>	Pag. 8
13	<i>Il Regolamento disciplina le vendite sia online che offline?</i>	Pag. 8
14	<i>I siti web puramente informativi sono soggetti ai vincoli imposti dal Regolamento?</i>	Pag. 8
I	ACCESSO ALLE INTERFACCIE ONLINE (ART. 3)	Pag. 9
15	<i>Il cliente ha diritto di accedere a tutte le versioni linguistiche di un dato sito web, come alle relative offerte/promozioni?</i>	Pag. 10
16	<i>Il professionista può reindirizzare in automatico i clienti, da un dominio web ad un altro, in ragione della loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento?</i>	Pag. 10
17	<i>Per reindirizzare il cliente verso altri siti web occorre il suo previo consenso? E se questo venisse meno?</i>	Pag. 10
18	<i>Il previo consenso del cliente dovrà rinnovarsi ad ogni nuovo accesso online?</i>	Pag. 10
19	<i>Come memorizzare il consenso del cliente ad essere reindirizzato verso altro sito web?</i>	Pag. 11
20	<i>Il sito web dovrà esser modificato per garantire la sua conformità al Regolamento?</i>	Pag. 11
21	<i>Il Regolamento impedisce ai professionisti di fornire offerte personalizzate?</i>	Pag. 11
22	<i>In quali casi potrebbero giustificarsi restrizioni all'accesso ad un sito online?</i>	Pag. 11
II	ACCESSO A BENI O SERVIZI (ART. 4)	Pag. 12
23	<i>Il Regolamento impone al professionista l'obbligo di vendere ad ogni cliente?</i>	Pag. 13
24	<i>Il Regolamento obbliga alla consegna in tutti gli Stati membri dell'Unione europea?</i>	Pag. 13
25	<i>Quali sono gli obblighi del professionista nel caso in cui il cliente organizzi da sé il servizio di trasporto?</i>	Pag. 13
26	<i>Il professionista può limitare le consegne a specifiche località all'interno di uno Stato membro (solo nelle città, nessuna consegna nelle isole, ecc.)?</i>	Pag. 14
27	<i>Il Regolamento si applica anche se i beni sono offerti con opzione di consegna nel solo Stato membro del professionista?</i>	Pag. 14
28	<i>Il Regolamento impone l'obbligo di attivare punti di ritiro merce per i clienti stranieri?</i>	Pag. 14
29	<i>Vendere a clienti di altri Stati membri, obbliga, solo per questo, il professionista a rispettare le locali norme sull'etichettatura dei prodotti?</i>	Pag. 15
30	<i>Un cliente, e nella specie un consumatore, può chiedere manuali d'uso, o altri documenti relativi ai prodotti e/o servizi, nella propria lingua?</i>	Pag. 15
31	<i>Il consumatore può chiedere al professionista accessori necessari/utili solo per il suo mercato (quali ad esempio prese elettriche, adattatori, ed altro ancora)?</i>	Pag. 15
32	<i>Il Regolamento disciplina il livello dei prezzi dei beni o servizi offerti online?</i>	Pag. 15
33	<i>Un cliente può acquistare un prodotto su un sito web e scegliere poi le opzioni di consegna offerte su un'altra interfaccia online di quel professionista?</i>	Pag. 16
34	<i>È sanzionabile il professionista che vende ad un cliente straniero beni soggetti a particolari restrizioni secondo la legge dello Stato membro del cliente?</i>	Pag. 16
III	NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO (ART. 5)	Pag. 17
35	<i>È lecito bloccare l'accesso all'e-commerce, o reindirizzare su altri siti web, in base al luogo di emissione dei mezzi di pagamento accettati dal professionista?</i>	Pag. 18
36	<i>Per gli acquisti online sul proprio sito web il professionista è obbligato ad accettare qualsiasi mezzo di pagamento?</i>	Pag. 18
37	<i>Il professionista può sospendere la consegna/fornitura dei beni/servizi, qualora vi siano dubbi sull'adempimento del cliente?</i>	Pag. 18
38	<i>Un professionista che accetta carte di credito di un certo marchio emesse in un dato Stato, deve accettare lo stesso tipo di carta del medesimo marchio emessa in altro Stato?</i>	Pag. 19
39	<i>Un professionista può autorizzare un dato mezzo di pagamento solo per un certo sito web, optando per altri su un differente e-shop?</i>	Pag. 19
40	<i>Il professionista può addebitare ai propri clienti i costi relativi all'utilizzo dei mezzi di pagamento online?</i>	Pag. 19
41	<i>Offrire agevolazioni creditizie in un solo Stato membro, obbliga il professionista ad estenderle ad ogni altro paese dell'Unione?</i>	Pag. 20
42	<i>Il professionista è costretto a sottoscrivere accordi con prestatori di servizi di pagamento online che coprono tutte le banche attive nel Mercato unico?</i>	Pag. 20
IV	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE (ART. 1)	Pag. 21
43	<i>La fruibilità di un sito web in uno Stato membro è sufficiente per stabilire che un professionista diriga, solo per questo, le sue attività verso quello Stato?</i>	Pag. 22
44	<i>Realizzare un sito web in una specifica lingua dell'Unione europea significa che il professionista si rivolge ad un particolare mercato?</i>	Pag. 22
45	<i>In base a quali indici verrà desunta la volontà di un professionista d'indirizzare la sua attività verso un paese target?</i>	Pag. 22

**“NETIQUETTE OBBLIGATORIA”
PER RISPETTARE IL REGOLAMENTO**

6 consigli pratici per il professionista attivo online

Consenti sempre l'accesso al tuo sito web e, quando non puoi, spiegate i motivi!

- 1** Non bloccare mai l'accesso alle tue pagine web, o altre applicazioni online, in base alla nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento del cliente, e, dunque, in ragione della sua posizione geografica individuata dall'indirizzo IP, CAP, coordinate GPS, o altro ancora. Bloccato l'accesso al sito web, purché ciò sia legittimo, fornisci le dovute spiegazioni in modo chiaro e completo, nella lingua del cliente bloccato e/o reindirizzato.
-

Non adeguare i prezzi, o le altre tue condizioni commerciali, in base alla nazionalità, residenza o luogo stabilimento del cliente!

- 2** Non modificare mai i prezzi, come le altre condizioni contrattuali proposte online, in base alla nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del cliente, come alla localizzazione dei relativi mezzi di pagamento. Rimangono sempre possibili altre forme di discriminazione, basate, per esempio sull'età, grado di fedeltà o altre caratteristiche dei clienti.
-

Reindirizza il cliente verso altro sito web solo con il suo consenso!

- 3** Mai reindirizzare automaticamente un cliente da un negozio online, ad un altro, senza il suo preventivo consenso. Qualora lecitamente reindirizzato, il cliente dovrà essere sempre libero di ritornare agevolmente sul sito web visitato in origine. Tieni traccia del consenso prestato, comunque sempre revocabile da parte del cliente.
-

Consenti la compilazione del modulo d'ordine indipendentemente dalla nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del cliente!

- 4** Progetta il tuo sito, come ogni altra applicazione web, in modo da consentire ad ogni cliente di completare agevolmente gli ordini online, indipendentemente dalla loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento. Ciò implica, per esempio, che l'indirizzo di fatturazione del cliente, come ogni altro suo dato di contatto, dovrà essere editabile online in qualunque formato, senza escludere quelli utilizzati solo in alcuni Stati membri (per es. CAP o altri codici nazionali).
-

Non discriminare i mezzi di pagamento in ragione della nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del cliente!

- 5** Assicurati che accettato un mezzo di pagamento (ad esempio, una certa carta di credito di un dato *brand*) tale mezzo di pagamento venga poi sempre autorizzato, senza discriminare in ragione della nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, o del relativo prestatore di servizi di pagamento. Detto altrimenti, non rifiutare automaticamente carte di credito, di debito, o altri strumenti autorizzati sul sito, solo perché collegati direttamente, o indirettamente, ad un dato Stato membro.
-

Rispetta le norme sulla concorrenza, opponendoti, se del caso, al tuo stesso fornitore!

- 6** Ogni scelta sui prezzi, come sulle altre condizioni commerciali applicate online - inclusa l'opportunità di reindirizzare il cliente, previo suo consenso - dovrà essere liberamente adottata e mai concordata tra distributori/rivenditori concorrenti, specie se l'intento sia quello di ripartire i rispettivi mercati. Ricordati, infine, che il tuo fornitore non potrà, di norma, vietare e/o limitare le tue vendite online, o discriminarti in quanto commercializzi beni o servizi via internet.
-

A OGNUNO LE SUE REGOLE

CLIENTE

Il cliente deve poter accedere e navigare liberamente in ogni sito web, o piattaforma online.

Se reindirizzato altrove (verso altri siti web, o piattaforme online), dovrà raccogliersi il previo assenso del cliente.

Il cliente deve poter acquistare beni o servizi online indipendentemente dalla sua nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento.

Ciò è vero sia nei rapporti B2C, che nelle relazioni B2B (in quest'ultimo caso, solo nell'ipotesi di acquisti di beni o servizi per uso finale).

In taluni casi definiti dal Regolamento (v. art. 4, comma 1, lett. a-c), il cliente avrà gli stessi diritti e le medesime prerogative di un cliente locale (*shop like a local*).

In caso di *download*, come nell'ipotesi di ritiro presso la sede del professionista, o altro luogo da questo indicato, l'acquirente potrà, di norma, pretendere i medesimi prezzi e/o condizioni offerte ai clienti locali.

Il cliente è libero di acquistare online con qualsiasi mezzo di pagamento (carta di credito, di debito, prepagate ecc.), purché accettato sul sito web visitato.

Se ammessa una data carta di credito, il cliente potrà utilizzarla per pagare online, senza subire discriminazioni per nazionalità, residenza, o stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento, o del relativo conto.

PROFESSIONISTA

È vietato bloccare o reindirizzare il cliente in base alla sua nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento.

Il consenso ad esser reindirizzati, potrà memorizzarsi, pur restando sempre e comunque revocabile dal cliente.

Il professionista non deve cambiare in automatico i prezzi, o le altre condizioni offerte online, in base alla localizzazione del cliente (indirizzo IP, GPS, CAP, ecc.)

Prezzi diversi proposti online su siti dedicati a paesi differenti saranno leciti solo se garantito il diritto a non esser reindirizzati, o bloccati, automaticamente.

Il professionista non è obbligato a consegnare e/o operare al di fuori dell'area in cui esegue, di norma, le sue consegne, o presta i suoi servizi.

È buona prassi per ogni professionista specificare in modo dettagliato e puntuale, meglio se in apposita sezione del sito online, tanto le condizioni, quanto le restrizioni di consegna, o d'esecuzione del servizio.

Il professionista è libero di accettare, o rifiutare, un mezzo di pagamento, purché ciò non discrimini il cliente per residenza, nazionalità, o luogo stabilimento.

Laddove sussistano fondati sospetti sul rischio di mancato pagamento, o peggio, frode, del cliente, il professionista potrà sempre sospendere l'esecuzione dell'acquisto online, o chiedere pagamenti anticipati.

Trattasi di esemplificazioni descrittive e solo indicative dei contenuti del Regolamento. Per puntuali chiarimenti ed esemplificazioni in proposito, si rinvia alle sezioni centrali del presente documento (v. oltre sezioni I, II, III).

LOTTA ALLA FRAMMENTAZIONE GEOGRAFICA DEL MERCATO UNICO DIGITALE

DEFINIZIONI PRELIMINARI

1

Domanda *Cosa è il geo-blocking e quali sono i suoi effetti immediati?*

Risposta

L'espressione "blocco geografico" (c.d. "geo-blocking") indica una serie di pratiche impiegate da venditori online per imporre limitazioni alle vendite transfrontaliere sulla base della nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento dei clienti. Tali pratiche impediscono ai clienti di accedere a siti web da altri Stati membri, o concedono loro la possibilità di accedervi, non permettendo però di finalizzare l'acquisto al cliente estero, o chiedendogli, per completare la transazione, di pagare con una carta di debito/credito di un determinato paese. La "discriminazione geografica", attuata di norma sul mercato online, può, tuttavia, verificarsi anche offline, quando, ad esempio, i clienti sono fisicamente presenti nel luogo in cui il professionista effettua la vendita, ma viene loro impedito di accedere a un prodotto o servizio, oppure vengono loro imposte diverse condizioni di acquisto, in ragione della loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

2

Domanda *Cosa è un'interfaccia online?*

Risposta

Per interfaccia online si intende qualsiasi software (compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili), gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi (2).

3

Domanda *Cosa sono le condizioni generali di accesso?*

Risposta

Per condizioni generali di accesso si intendono tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita netti, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un professionista, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico dal professionista, o per conto di quest'ultimo, e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra il professionista e il cliente (2).

4

Domanda *Chi è consumatore, cliente e professionista ai fini dell'applicazione del Regolamento?*

Risposta

Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Per cliente si intende, invece, sia un consumatore che ha la cittadinanza, o la propria residenza in uno Stato membro, sia un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'Unione al fine esclusivo dell'uso finale. Professionista è qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto (2).

(2) Fonte: PARLAMENTO UE / CONSIGLIO UE

Regolamento 2018/302 del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.

5**Domanda** *Cosa caratterizza un'operazione di pagamento a distanza?***Risposta**

Per operazione di pagamento si intende l'attività - disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario - di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario. Operazione di pagamento a distanza è pertanto un'operazione di pagamento iniziata tramite Internet o utilizzando un dispositivo che possa essere impiegato per comunicare a distanza (3).

6**Domanda** *Cosa sono gli strumenti e gli ordini di pagamento?***Risposta**

Per strumento di pagamento si intende un dispositivo personalizzato, o insieme di procedure concordate tra utenti di servizi di pagamento e prestatori di servizi di pagamento, utilizzate per disporre un ordine di pagamento. L'ordine di pagamento è, invece, un'istruzione da parte di un pagatore, o beneficiario, al suo prestatore di servizi di pagamento al fine di eseguire un'operazione di pagamento (3).

7**Domanda** *Cosa si intende per pagatore, beneficiario e utente dei servi di pagamento?***Risposta**

Pagatore è qualsiasi persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento. Per contro, beneficiario è qualunque persona fisica o giuridica destinataria dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento. Infine, per utente di servizi di pagamento si intende una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi (3).

8**Domanda** *Come si realizza un'autenticazione forte del cliente?***Risposta**

Si tratta di un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione (3).

(3) Fonte: PARLAMENTO UE / CONSIGLIO UE

Direttiva 2015/2366 del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

LOTTA ALLA FRAMMENTAZIONE GEOGRAFICA DEL MERCATO UNICO DIGITALE

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

9

Domanda *Quale è l'ambito di applicazione del Regolamento?*

Risposta

Il Regolamento si applica ad ogni professionista che offra beni e/o servizi, indipendentemente dal fatto che quel professionista sia, o meno, stabilito nel territorio di un paese membro dell'Unione. Di conseguenza, il professionista stabilito in un paese terzo, ma operativo in uno Stato membro, sarà ugualmente soggetto ai vincoli del Regolamento. Ai sensi di questo, per cliente s'intende, innanzi tutto, un consumatore che abbia cittadinanza, o residenza in uno Stato membro; anche i cittadini di paesi terzi, purché residenti nell'ambito UE, godranno, pertanto, delle garanzie introdotte dal Regolamento. Cliente è, infine, anche un'impresa stabilita in uno Stato membro che riceva un servizio, o acquisti un bene all'interno dell'Unione, al fine esclusivo dell'uso finale.

10

Domanda *Il Regolamento si applica solo ai rapporti B2C, oppure anche a quelli B2B?*

Risposta

Il Regolamento si applica tanto nei rapporti B2C, quanto in quelli B2B. In quest'ultimo caso non dovrà, comunque, trattarsi: a) né di acquisti a scopo di rivendita, trasformazione, trattamento, locazione o subappalto (nel senso che le operazioni dovranno esser dirette, in via esclusiva all'uso finale da parte del professionista); b) né di transazioni negoziate in via individuale.

Caso pratico

Un'impresa tedesca alla ricerca di un nuovo fornitore di servizi di back-up e di archiviazione on-cloud, ha individuato un'offerta vantaggiosa presso una web farm francese. Trattandosi di un'operazione diretta in via esclusiva all'uso finale da parte di un professionista la transazione tra imprese rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (1).

11

Domanda *Posso verificare che un acquisto sia eseguito al fine esclusivo dell'uso finale?*

Risposta

Si! Come precisato, il Regolamento non si applica qualora gli acquisti di un professionista siano finalizzati alla rivendita, alla trasformazione, al trattamento, alla locazione o al subappalto. Sarà, pertanto, lecito accertare che una transazione sia eseguita per uso finale - e in tal senso soggetta al Regolamento - o, al contrario, sottratta al medesimo, in quando finalizzata alla rivendita. Il considerando 16 del Regolamento stabilisce, in proposito, che sono lecite le pratiche non discriminatorie dei professionisti che limitano le transazioni, o le transazioni ripetitive, per impedire alle imprese l'acquisto di quantitativi eccedenti le loro necessità interne.

Caso pratico

Un ipermercato sta effettuando una promozione di TV a schermo gigante. Per limitare tale promozione agli utenti finali, un cliente potrà acquistare un massimo di tre televisori. Tali limitazioni sarebbero conformi al regolamento sui blocchi geografici (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda *Il Regolamento si applica anche alle transazioni solo interne?*

Risposta

No! Il Regolamento non si applica a transazioni circoscritte ad un solo Stato membro. Tuttavia, qualora una transazione dovesse presentare elementi transfrontalieri, come appresso indicati, non si può, comunque, escludere a priori che il Regolamento troverà ugualmente applicazione. In tal senso sono, fra gli altri, indicativi i seguenti indici: *i)* nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del cliente, o professionista; *ii)* Stato membro in cui avverrà l'esecuzione della transazione; *iii)* mezzi di pagamento impiegati nella transazione stessa; o ancora, infine, *iv)* utilizzo di un'interfaccia online dedicata al mercato nazionale o straniero.

Caso pratico

In assenza di elementi transfrontalieri, il Regolamento non si applicherà ad una transazione tra un professionista stabilito in Italia ed un consumatore italiano residente in Italia, che acceda alla versione nazionale del sito web del professionista, per acquistare un servizio e pagare tramite carta bancaria italiana (1).

Domanda *Il Regolamento disciplina le vendite sia online che offline?*

Risposta

Il Regolamento descrive alcune situazioni in cui la disparità di trattamento è giustificata in quanto non connessa alla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente. E tali situazioni riguardano sia vendite *online*, che *offline*, come pure le ipotesi in cui i canali di vendita tradizionali e virtuali siano integrati (approccio *omni-channel*) (1).

Caso pratico

I biglietti per un parco tematico possono essere acquistati in anticipo online oppure il giorno stesso all'ingresso. In entrambi i casi, il Regolamento vieta l'applicazione di condizioni generali differenti a seconda della nazionalità o del luogo di residenza del cliente. Vieta inoltre pratiche che di fatto impediscono a clienti di alcuni Stati membri di avere accesso a vendite online o offline. Ciò non pregiudica l'applicazione, da parte del professionista, di possibili condizioni differenti alle vendite offline rispetto a quelle online, purché tali condizioni vengano applicate indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento del cliente (come ad esempio prezzi scontati in caso di prenotazione online in anticipo) (1).

Domanda *I siti web puramente informativi sono soggetti ai vincoli imposti dal Regolamento?*

Risposta

Il Regolamento qualifica come "*interfaccia online*" qualsiasi *software* - compresi i siti web o altre applicazioni - gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, e diretto a fornire ai propri clienti l'accesso a beni o servizi del professionista al fine di eseguire una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi. Sarà, perciò, necessario stabilire caso per caso se un dato sito web sia diretto a conseguire un simile scopo (1). In tal caso, un cosiddetto *sito vetrina* ben potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento.

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

I

ACCESSO ALLE INTERFACCE ONLINE

In misura sempre più diffusa si assiste al progressivo sviluppo di politiche di geo-blocking praticate da venditori attivi online per bloccare, o reindirizzare, clienti in ragione della loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento. Tramite *software* in grado di localizzare i clienti collegati ad un sito online, i professionisti sono così in grado d'impedire l'accesso alle proprie interfacce online, o reindirizzare i clienti verso altri siti web dedicati nello specifico alla clientela residente, o stabilita in determinate aree. L'art. 3 del Regolamento mira a prevenire l'indiscriminata diffusione di simili pratiche, in grado di segmentare (dividere) eccessivamente il mercato unico digitale. Resta, comunque, impregiudicata per ogni professionista la facoltà di reindirizzare i propri clienti qualora questi prestino il loro consenso (sempre revocabile) ad essere "dirottati" verso altri siti web, oppure, in assenza di autorizzazione, qualora il reindirizzamento sia finalizzato a garantire il rispetto delle norme comunitarie, o di singoli Stati membri dell'Unione, in conformità al relativo ordinamento.

ART. 3

REGOLAMENTO 302/2018

Accesso alle interfacce online

- 1.** Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.
- 2.** Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito. In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile al cliente in questione.
- 3.** I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione cui sono soggette le attività del professionista. In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

LOTTA ALLA FRAMMENTAZIONE GEOGRAFICA DEL MERCATO UNICO DIGITALE

SEZIONE I

ACCESSO ALLE INTERFACCE ONLINE

15

Domanda

Il cliente ha diritto di accedere a tutte le versioni linguistiche di un dato sito web, come alle relative offerte/promozioni?

Risposta

Si! In linea di principio, il cliente ha diritto di accedere a tutte le versioni del sito web come a tutti i prodotti e/o servizi offerti online, a meno che ciò sia impedito da norme, o ragioni specifiche. Il Regolamento non contiene, invece, alcuna norma in virtù della quale il professionista sia obbligato a creare, nello specifico, siti web (o relative sezioni) in determinate lingue (1).

16

Domanda

Il professionista può reindirizzare in automatico i clienti, da un dominio web ad un altro, in ragione della loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento?

Risposta

No! Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento non è consentito bloccare l'accesso alle interfacce online, come reindirizzare verso altri siti web, in ragione della nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del cliente. Ciò significa, in pratica, che non è più possibile reindirizzare automaticamente un cliente da un sito web nazionale, ad un altro dedicato, in modo specifico, ad un diverso mercato nazionale. Salvo casi specifici, ogni professionista sarà, pertanto, obbligato a dar accesso al proprio sito web, "accogliendo" ogni cliente che intenda visitare quel sito.

17

Domanda

Per reindirizzare il cliente verso altri siti web occorre il suo previo consenso? E se questo venisse meno?

Risposta

Si! Il professionista può reindirizzare verso altri siti web solo nel caso in cui il cliente abbia fornito esplicitamente il suo previo consenso ad esser reindirizzato verso altre interfacce online; consenso che - per disposizione regolamentare - resta sempre revocabile, consentendo al cliente un ripensamento senza limiti temporali. Di conseguenza, la versione del sito web cui il cliente desiderava accedere inizialmente dovrà restare sempre facilmente fruibile. Come osservato dalla Commissione UE, il sito web cui il cliente abbia scelto di esser reindirizzato, dovrebbe essere corredato da un tasto facilmente individuabile tramite cui accedere ad altre versioni di quel sito (1).

18

Domanda

Il previo consenso del cliente dovrà rinnovarsi ad ogni nuovo accesso online?

Risposta

No! In linea di massima, non è necessario che il consenso ad esser reindirizzati ad altro sito, una volta prestato, sia rinnovato dal cliente per ogni nuovo accesso a quel sito. Come suggerito dalla Commissione UE, il sito web del professionista potrebbe memorizzare l'iniziale scelta del cliente tramite *cookies*, o altro, secondo le modalità appresso specificate (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda *Come memorizzare il consenso del cliente ad essere reindirizzato verso altro sito web?*

Risposta

Le modalità con cui memorizzare il consenso di un cliente ad essere reindirizzato altrove - qualora il consenso del cliente sia stato già prestato ed il professionista voglia registrarlo in caso di nuovo accesso di quel cliente - non sono puntualmente indicate nel Regolamento. Come suggerito dalla Commissione UE, si potrebbero utilizzare a tal fine i c.d. *cookies* in grado di registrare il consenso prestato dal cliente. Posto che una tale soluzione comporterà, comunque, un trattamento di dati personali, il professionista dovrà in tal caso garantire il pieno rispetto della normativa UE in materia di *privacy*, e nella specie del vigente Reg. UE 2016/679 (1).

Domanda *Il sito web dovrà esser modificato per garantire la sua conformità al Regolamento?*

Risposta

No! Il Regolamento non impone al professionista l'obbligo di adattare la propria interfaccia online a tutti i formati e/o specifiche operative utilizzate in ogni Stato membro. Tuttavia, siti web concepiti in modo da non permettere ai clienti di altri Stati dell'Unione di accedere e completare facilmente i loro ordini online sono vietati dal Regolamento.

Caso pratico

L'interfaccia online di un professionista richiede al cliente di fornire un indirizzo di residenza e prevede solo coordinate geografiche nazionali, senza la possibilità di comporre o trasmettere almeno un testo libero e/o coordinate a scelta nel caso di residenza in un paese straniero, o senza fornire indicazioni chiare su come farlo. Questo tipo di interfaccia online renderebbe praticamente impossibile effettuare un ordine per un cliente con residenza straniera e dovrebbe quindi essere adattata (1).

Domanda *Il Regolamento impedisce ai professionisti di fornire offerte personalizzate?*

Risposta

No! Alcuni professionisti usano versioni diverse dei loro siti per rivolgersi a clienti provenienti da determinati Stati membri. Una versione del sito potrebbe avere, per esempio, una certa struttura, esser tradotta in un'altra lingua, o avere ancora altre caratteristiche che la rendano, totalmente o in parte, specifica per clienti residenti, o stabiliti, in determinati luoghi. Sebbene lecito usare versioni differenti di un sito (con relative offerte personalizzate), resta, invece, vietato reindirizzare i clienti da una versione online, ad un'altra, in modo discriminatorio e senza il loro previo consenso (1).

Domanda *In quali casi potrebbero giustificarsi restrizioni all'accesso ad un sito online?*

Risposta

L'obbligo di garantire l'accesso alle interfacce online previsto dal Regolamento non esonera i professionisti dal rispettare altri vincoli comunitari (o nazionali in conformità al diritto UE), che potrebbero confliggere con la disciplina in tema di *geo-blocking*. In tali casi il professionista sarà, di norma, esonerato dai vincoli di cui al Regolamento, dovendo, comunque, fornire al cliente una spiegazione chiara delle ragioni ostative all'accesso online desiderato (1).

Caso pratico

Un sito web francese è soggetto ad un'ordinanza emessa dai tribunali francesi che impedisce l'accesso al sito, o alcune sue parti, a causa di un contenzioso sull'impiego di marchi registrati in tale paese (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (*geo-blocking*) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

II

ACCESSO A BENI O SERVIZI

Il Regolamento definisce alcune situazioni particolari in cui, in linea di massima, non esistono ragioni per applicare blocchi geografici, o altre forme di discriminazione fra clienti fondate sulla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento. I clienti di un altro Stato membro potranno, pertanto, acquistare beni e/o servizi come clienti locali, nella specie in caso di: *i*) vendite di beni, senza consegna fuori dell'area di norma servita dal professionista; *ii*) fornitura di servizi prestati con mezzi elettronici, come via *download* (*commercio elettronico diretto*); e, infine, *iii*) prestazione di servizi erogati in un luogo specifico, come la sede del professionista. In tali casi sarà praticamente impossibile applicare blocchi geografici per introdurre, nella specie, disparità di trattamento sempre fondate su base geografica.

ART. 4

REGOLAMENTO 302/2018

Accesso a beni o servizi

1. Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:

a) acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;

b) ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso;

c) ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso, ivi compresi prezzi di vendita netti, che siano diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro e che siano offerte ai clienti in un territorio specifico o a gruppi specifici di clienti su base non discriminatoria.

3. La mera conformità al divieto di cui al paragrafo 1 non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente o di informare i clienti in merito a tali requisiti.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai professionisti esentati dall'IVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce al professionista di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori. Per quanto riguarda la vendita di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce al professionista di applicare prezzi diversi ai clienti in determinati territori, qualora sia tenuto a farlo in base a leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

LOTTA ALLA FRAMMENTAZIONE GEOGRAFICA DEL MERCATO UNICO DIGITALE

SEZIONE II

ACCESSO A BENI O SERVIZI

23

Domanda *Il Regolamento impone al professionista l'obbligo di vendere ad ogni cliente?*

Risposta

No! Il Regolamento non impone al professionista un obbligo di vendita generalizzato, vietando, comunque, atteggiamenti discriminatori fondati su nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento del cliente. Nello specifico, sarà obbligo del professionista trattare il cliente straniero come quello locale (*shop like a local*) in almeno tre casi particolari: innanzitutto, nell'ipotesi di commercio elettronico diretto, ossia quando la consegna avvenga via *download*; in secondo luogo, qualora il cliente riceva il servizio richiesto nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività; ed infine, nel caso di beni materiali, qualora il cliente ritiri quanto acquistato in un luogo ubicato in uno Stato membro dove il professionista esegua, di norma, la consegna dei beni ai sensi delle sue condizioni generali d'accesso pubblicate online (1).

24

Domanda *Il Regolamento obbliga alla consegna in tutti gli Stati membri dell'Unione europea?*

Risposta

No! Il Regolamento non prevede un obbligo di consegna in tutti i territori degli Stati membri UE, ma definisce almeno tre situazioni specifiche (v. *sopra*) in cui al cliente non potrà essere, di norma, negato l'accesso ai beni o servizi per motivi legati alla sua nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento (1).

Caso pratico

Ad un consumatore spagnolo non può essere negato il diritto di acquistare un tablet, che il consumatore ritira in Germania, da un professionista tedesco, nel caso in cui tale opzione di ritiro sia disponibile per i consumatori tedeschi. Tuttavia, in linea di principio il professionista è libero di definire l'area geografica in cui la merce verrà consegnata o ritirata (1).

25

Domanda *Quali sono gli obblighi del professionista nel caso in cui il cliente organizzi da sé il servizio di trasporto?*

Risposta

Il professionista è solo obbligato ad inviare il bene/prodotto all'indirizzo indicato dal cliente nello stato/località in cui viene offerta la consegna da parte del professionista come da condizioni generali pubblicate online. Di conseguenza, spetterà al cliente organizzare il ritiro della merce presso il punto di raccolta concordato, per gestire così la consegna del bene verso la sua destinazione finale da quel punto specifico (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda

Il professionista può limitare le consegne a specifiche località all'interno di uno Stato membro (solo nelle città, nessuna consegna nelle isole, ecc.)?

Risposta

Sì! Spetta al professionista decidere se consegnare solo in certe località/città all'interno di determinate aree, escludendo i servizi di consegna verso regioni lontane, o isolate, come spesso accade per prodotti alimentari freschi, o altri beni facilmente deperibili. Occorre, infine, rammentare che, in conformità alla normativa sulla tutela dei consumatori, i siti web di e-commerce devono sempre specificare in modo chiaro, al più tardi all'inizio della procedura d'acquisto online, se sussistono, e quali siano, le restrizioni ai servizi di consegna applicate dal professionista (1).

Domanda

Il Regolamento si applica anche se i beni sono offerti con opzione di consegna nel solo Stato membro del professionista?

Risposta

Sì! Essendo il professionista libero di definire l'area geografica in cui offrire i propri servizi di consegna, è indubbio che quel professionista ben potrà limitarli anche al territorio di un solo Stato membro. Tuttavia, in tal caso il Regolamento non permetterà, di norma, atteggiamenti discriminatori nei confronti di un cliente straniero che desideri acquistare alle medesime condizioni di un cliente locale (*shop like a local*).

Caso pratico

Un cliente belga desidera acquistare un frigorifero sul sito web tedesco di un professionista che effettua consegne solo in Germania. Se il cliente belga desidera ritirare la merce presso la sede del professionista o presso qualsiasi indirizzo di consegna in Germania servito dal professionista, quest'ultimo non può adottare atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti per motivi legati alla sua nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento. Tuttavia, il cliente belga non potrà obbligare il professionista tedesco a consegnare la merce in Belgio se ciò non è previsto dalle condizioni generali di accesso del professionista (1).

Domanda

Il Regolamento impone l'obbligo di attivare punti di ritiro merce per i clienti stranieri?

Risposta

No! Il Regolamento non impone l'obbligo di istituire punti di ritiro merce in altri paesi. Tuttavia, qualora previsti ed organizzati dal professionista, i suoi clienti residenti o stabiliti in altri Stati membri dovranno potervi accedere liberamente per ritirare i beni acquistati online indipendentemente dalla loro nazionalità, residenza, o luogo di stabilimento. Analogamente a quanto previsto in tema di consegna dei beni, il Regolamento non impone ai professionisti nessun obbligo di spostarsi fisicamente per fornire servizi nel luogo in cui si trova il cliente.

Caso pratico

Un professionista che effettua consegne solo in Portogallo o che offre la possibilità di ritirare le merci presso punti di ritiro in Portogallo non è obbligato a istituire punti di ritiro in Spagna per i clienti spagnoli. Questi ultimi potranno tuttavia ritirare i propri prodotti personalmente oppure tramite persone/fornitori designati presso i punti di ritiro in Portogallo (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda

Vendere a clienti di altri Stati membri, obbliga, solo per questo, il professionista a rispettare le locali norme sull'etichettatura dei prodotti?

Risposta

No! Qualora un professionista venda in modo occasionale a clienti stranieri al solo fine di conformarsi agli obblighi del Regolamento (su cui v. oltre Sez. IV), quel professionista sarà, in linea di massima, dispensato dall'obbligo di osservare i requisiti di etichettatura puntualmente previsti dalla legislazione di un altro Stato membro.

Caso pratico

Se un professionista non dirige le proprie attività ad uno Stato membro specifico, ma vende un prodotto ad un cliente straniero solo per rispettare gli obblighi del regolamento, tale professionista non dovrà osservare i requisiti di etichettatura specifici dello Stato membro del cliente (1).

Domanda

Un cliente, e nella specie un consumatore, può chiedere manuali d'uso, o altri documenti relativi ai prodotti e/o servizi, nella propria lingua?

Risposta

No! Assolutamente no, almeno sino a quando non verrà provato che quel professionista, nel caso specie, svolga attività commerciali mirate ai clienti di quel particolare Stato membro (v. Sez. IV).

Domanda

Il consumatore può chiedere al professionista accessori necessari/utili solo per il suo mercato (quali ad esempio prese elettriche, adattatori, ed altro ancora)?

Risposta

No! Il Regolamento non obbliga i professionisti ad adeguare le proprie merci/servizi alle specifiche esigenze di un altro mercato nazionale. Allo stesso tempo non impedisce ai professionisti di farlo, né di fornire adeguata assistenza postvendita. Anche in tal caso, come nell'ipotesi precedente, si dovrà sempre valutare l'attività complessiva del professionista per comprendere se lo stesso abbia avuto, o meno, come *target* quei particolari consumatori di quel particolare paese (v. Sez. IV) (1).

Domanda

Il Regolamento disciplina il livello dei prezzi dei beni o servizi offerti online?

Risposta

No! Il professionista resta sempre libero di fissare prezzi diversi da applicarsi sui vari siti web indirizzati a differenti gruppi di clienti. Tuttavia, tali siti dovranno rimanere accessibili a tutti i clienti, che perciò potranno, in linea di principio, acquistare beni e/o servizi alle medesime condizioni dei clienti dello Stato membro del professionista (compresi i prezzi netti applicati dallo stesso). Il Regolamento non disciplina - e in tal senso pare non vietare - la tariffazione dinamica, dove le offerte commerciali online si modificano in automatico nel tempo in base a vari fattori, purché non dipendenti dalla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente (1).

Caso pratico

Un sito web che modifica i prezzi in tempo reale sulla base della domanda e/o di altri parametri (come ad esempio ricerche e/o acquisti passati) non legati al luogo di residenza o alla nazionalità non sarebbe soggetto, in linea di principio, al divieto di non discriminazione di cui al Regolamento (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda

Un cliente può acquistare un prodotto su un sito web e scegliere poi le opzioni di consegna offerte su un'altra interfaccia online di quel professionista?

Risposta

No! Le condizioni a cui i professionisti forniscono i loro beni/servizi, tra cui le opzioni di consegna, sono descritte nelle condizioni generali di accesso, che devono essere disponibili sui relativi siti web e comunicate al cliente/consumatore in modo chiaro e comprensibile. Qualora quest'ultimo decida di ordinare un prodotto, o un servizio, tramite uno specifico sito web, ciò implica che quel cliente accetterà anche tutte le condizioni commerciali ivi descritte. Detto altrimenti, eseguito un ordine tramite un sito web, solo le condizioni generali di accesso applicabili alle offerte presentate tramite quel sito, troveranno, di norma, applicazione.

Caso pratico

Un cliente greco acquista un prodotto sul sito web italiano di un professionista, che offre esclusivamente la possibilità di consegna in Italia. Il professionista effettua inoltre consegne in Grecia, ma solo per ordini inviati tramite il sito greco. Il cliente greco non può richiedere la consegna in Grecia di ordini effettuati sul sito italiano. Se invece i termini e le condizioni del servizio disponibili su ciascun sito sono gli stessi, ossia prevedono la consegna in entrambi i paesi, il fatto che l'ordine venga effettuato sul sito web nazionale greco o italiano non può limitare di per sé la portata del servizio di consegna offerto dal professionista in base alle condizioni applicabili (1).

Domanda

È sanzionabile il professionista che vende ad un cliente straniero beni soggetti a particolari restrizioni secondo la legge dello Stato membro del cliente?

Risposta

L'obbligo di non discriminare previsto dal Regolamento è destinato a cedere, ogni qualvolta specifiche norme nazionali, o comunitarie, impediscano al professionista di fornire beni o servizi a determinati clienti, o a clienti in taluni territori. Il Regolamento chiarisce, tuttavia, che le vendite eseguite al solo fine di conformarsi al divieto di discriminare, non implicano, di per sé, che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale applicabili nello Stato membro del cliente, o informare i clienti in merito a tali requisiti. Ciò significa, in pratica che, qualora il professionista non sia soggetto alla legge dello Stato membro del cliente straniero (Sez. IV), la sola vendita in ossequio al Regolamento, specie nel caso di consegna nazionale, non comporterà alcuna responsabilità del professionista per violazioni di ordine non contrattuale, come nel caso appresso specificato.

Caso pratico

La vendita di un dato DVD è soggetta a limiti di età differenti in Svezia e in Francia. Un professionista francese che vende un DVD a un cliente svedese con consegna in Francia in conseguenza dell'obbligo del regolamento non è responsabile della conformità con possibili limiti di età più rigidi in Svezia, né ha l'obbligo di informare i clienti circa i limiti di età differenti applicabili in Svezia (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

III

NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO

Ulteriori discriminazioni fra clienti possono attuarsi rifiutando ingiustificatamente taluni mezzi di pagamento, o differenziando il relativo trattamento in ragione della nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, o in virtù dell'ubicazione dei fornitori dei servizi di pagamento, o dei conti bancari d'appoggio. In linea di massima, ogni professionista resta sempre libero di scegliere gli strumenti di pagamento ritenuti più opportuni, non imponendo, il Regolamento, di accettarli tutti in via indiscriminata. Scelto però uno o più mezzi di pagamento, sarà necessario accettare tutti quelli espressamente ammessi in modo non discriminatorio. Non sarà pertanto possibile discriminare un ordine online (e seguente pagamento), in virtù della nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, o in ragione dell'ubicazione del fornitore del servizio di pagamento, o del conto dell'acquirente. Nella specie, ogni differenziazione sarà vietata qualora ricorrano cumulativamente le seguenti tre condizioni: innanzitutto, il pagamento sia effettuato elettronicamente tramite bonifico, addebito diretto, o altri strumenti basati su carte aventi lo stesso marchio di pagamento e appartenenti alla medesima categoria; in secondo luogo, siano rispettati i requisiti di "autenticazione forte del cliente"; ed infine, che l'operazione sia eseguita in valuta accettata dal professionista.

ART. 5

REGOLAMENTO 2018/302

Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1. Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:

- a) l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
- b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
- c) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

2. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività del professionista non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

LOTTA ALLA FRAMMENTAZIONE GEOGRAFICA DEL MERCATO UNICO DIGITALE

SEZIONE III

NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO

35

Domanda

È lecito bloccare l'accesso all'e-commerce, o reindirizzare su altri siti web, in base al luogo di emissione dei mezzi di pagamento accettati dal professionista?

Risposta

No! Il Regolamento vieta di bloccare l'accesso a interfacce online, o di reindirizzare verso altri siti, sulla base del luogo di emissione del mezzo di pagamento. Ciò significa che i professionisti non potranno bloccare l'accesso al proprio e-shop, o "dirottare" i clienti online verso altri siti, per ragioni legate alla loro nazionalità, residenza o luogo di stabilimento, come pure sulla base dello Stato membro in cui sia stato emesso lo strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto online.

Caso pratico

Un professionista tedesco accetta un determinato marchio di carta di credito e trasferimenti bancari diretti per acquisti sul suo sito web. Tuttavia, il professionista ha rifiutato pagamenti effettuati mediante una carta di credito dello stesso marchio emessa in Austria e bonifici provenienti da banche austriache. Il Regolamento proibisce simili pratiche (1).

36

Domanda

Per gli acquisti online sul proprio sito web il professionista è obbligato ad accettare qualsiasi mezzo di pagamento?

Risposta

No! I professionisti sono sempre liberi di scegliere quali mezzi di pagamento accettare per gli acquisti online effettuati tramite loro siti web. In altri termini, resta impregiudicata la relativa libertà di scegliere una, o più carte di credito, o debito, aderenti a un certo circuito, ovvero optare solo per bonifici diretti, o altro ancora. Tuttavia, compiuta la scelta, sarà preclusa al professionista ogni discriminazione fra clienti in relazione ai relativi mezzi di pagamento. A quel professionista sarà, pertanto, vietato rifiutare transazioni, o applicare condizioni di pagamento diverse, per ragioni legate all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento, o al luogo di emissione dello strumento di pagamento (1).

37

Domanda

Il professionista può sospendere la consegna/fornitura dei beni/servizi, qualora vi siano dubbi sull'adempimento del cliente?

Risposta

Si! Se giustificato da motivi oggettivi, il professionista può sospendere la consegna dei beni, o la fornitura del servizio, finché non abbia ricevuto conferma del corretto avvio dell'operazione di pagamento.

Caso pratico

Un professionista controlla regolarmente l'affidabilità creditizia dei suoi clienti attraverso sistemi di rating del credito. Un cliente, per via ad esempio della sua residenza, non è incluso in tali sistemi; in questo caso, il professionista può sospendere la consegna dei beni e attendere la conferma del bonifico dalla sua banca o, in caso di addebito diretto, richiedere il pagamento anticipato mediante bonifico prima della spedizione dei beni (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda

Un professionista che accetta carte di credito di un certo marchio emesse in un dato Stato membro, deve accettare lo stesso tipo di carta di credito del medesimo marchio emessa in un altro Stato?

Risposta

Si! Il Regolamento specifica che i professionisti non possono discriminare sulla base del paese dove sia stata emessa la carta di credito, o di debito, pur potendo accettare, o rifiutare, talune tipologie di carte, o altre forme di pagamento, purché la relativa scelta sia indipendente dallo Stato membro di emissione del mezzo di pagamento, o dal luogo dove il cliente abbia il suo conto bancario di appoggio. Altrimenti detto, l'impresa, autorizzata una data *carta di credito* di un dato *brand*, non sarà poi tenuta ad accettare *carte di debito* del medesimo marchio, o *carte di credito* di altri marchi ancora.

Caso pratico

Un professionista italiano accetta carte di debito di un determinato marchio solo se emesse in Italia e rifiuta invece pagamenti con carte di debito dello stesso marchio emesse in un Romania. Una simile condotta sarà d'ora in poi vietata dal Regolamento. Tuttavia, se la politica del professionista è in generale quella di non accettare carte di credito di tale marchio, indipendentemente da dove queste vengano emesse, allora questa scelta di tipo prettamente commerciale potrà essere ancora mantenuta (1).

Domanda

Un professionista può autorizzare un dato mezzo di pagamento solo per un certo sito web, optando per altri su un differente e-shop?

Risposta

Si! Ogni professionista è libero di decidere a quali condizioni offrire i suoi beni o servizi, compresi i mezzi di pagamento ammessi per le transazioni online. Ed in tal senso, sarà, quindi, del tutto legittimo decidere di offrire condizioni di pagamento diverse su differenti siti web. Tuttavia, accettando uno specifico mezzo di pagamento su un determinato *e-shop*, tale mezzo di pagamento dovrà essere, in linea di massima, sempre accettato anche qualora utilizzato da consumatori residenti fuori dallo Stato membro a cui è indirizzato quel particolare sito web (1).

Caso pratico

Detto altrimenti, ciò implica che un professionista ben potrà accettare carte sia di credito, che di debito, per ogni acquisto online eseguito sul sito dedicato al mercato tedesco, ma solo carte di credito, escluse quelle di debito, come pure i borsellini elettronici, per le transazioni collegate all'e-commerce francese.

Domanda

Il professionista può addebitare ai propri clienti i costi relativi all'utilizzo dei mezzi di pagamento online?

Risposta

Si! Il professionista può, in linea di principio, addebitare le spese per uso di strumenti di pagamento basati su carta, se proporzionate ai costi diretti sostenuti, a meno la legge applicabile al professionista nel caso si specie, non vieti, o limiti, il diritto d'imporre spese per l'uso di strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 62, par. 5, della direttiva (UE) 2015/2366 (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda

Offrire agevolazioni creditizie in un solo Stato membro, obbliga il professionista ad estenderle ad ogni altro paese dell'Unione?

Risposta

No! Il Regolamento riguarda le sole modalità di pagamento e non già l'erogazione di eventuali forme di credito. La circostanza che un professionista offra limitatamente ad un sito web - e in modo specifico, solo a taluni clienti - alcune agevolazioni, costituisce un servizio finanziario, e in quanto tale è escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento (1).

Domanda

Il professionista è costretto a sottoscrivere accordi con prestatori di servizi di pagamento online che coprono tutte le banche attive nel Mercato unico?

Risposta

No! Un professionista che utilizza servizi di disposizione di ordini di pagamento, non è tenuto ad accettare un pagamento qualora ciò presupponga la sottoscrizione di un nuovo contratto, o la modifica di uno preesistente, al fine di coprire tutte le aree possibili all'interno del Mercato unico (1).

(1) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

IV

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Accordarsi in anticipo sull'autorità che deciderà un'eventuale futura controversia (*foro competente*), stabilendo preventivamente la legge per risolverla (*legge applicabile*) sono questioni di vitale importanza, specie nei contratti virtuali con parti stabilite, o residenti, in paesi differenti. Chi deciderà delle loro liti - per esempio, su beni viziati solo per il consumatore, ma non per il professionista - e sulla base di quale legge, sono interrogativi di non semplice soluzione, per la cui definizione trovano applicazione varie normative comunitarie. Trattasi, nella specie, dei regolamenti 593/2008 e 1215/2012, dedicati, il primo, alla *legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, ed il secondo, alla *competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale*, entrambi applicabili ai rapporti disciplinati dal Regolamento. Questo non pregiudica, infatti, le disposizioni dei citati regolamenti, in virtù dei quali (esemplificando al massimo e salva diversa volontà delle parti), il professionista che svolga e/o diriga le sue attività verso clienti di un dato Stato membro (paese *target*), sarà di norma soggetto alla relativa legislazione, applicata dal giudice straniero. Conclusione questa che - sebbene generica e non sempre valida, posto che ogni caso andrà valutato a sé - bene evidenzia il rischio per il professionista attivo online di doversi difendere innanzi a corti straniere, che applicheranno, di norma, leggi a lui sconosciute. Ebbene, nel rispetto di queste regole, e al fine di contenerne, per quanto possibile, l'applicazione, il Regolamento stabilisce che il mero rispetto delle sue disposizioni non implica di per sé che quel professionista diriga le sue attività verso i clienti di un dato Stato membro.

ART. 1

REGOLAMENTO 2018/302

Obiettivo e ambito di applicazione

(omissis)

6. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. In particolare, non si considera che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio per il solo fatto che, agendo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, non blocchi né limiti l'accesso dei consumatori a un'interfaccia online, non reindirizzi i consumatori, sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, a una versione di un'interfaccia online diversa da quella cui i consumatori desideravano accedere inizialmente, non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita di beni o della prestazione di servizi nelle situazioni di cui al presente regolamento oppure accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria. Inoltre, non si considera che un professionista, per le sole ragioni sopra indicate, diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, qualora il professionista fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.

Domanda

La fruibilità di un sito web in uno Stato membro è sufficiente per stabilire che un professionista diriga, solo per questo, le sue attività verso quello Stato?

Risposta

No! Il Giudice comunitario ha chiaramente affermato come la mera accessibilità di un sito web in uno Stato membro non sia di per sé sufficiente per stabilire che quel professionista attivo online - *sol per questo* - diriga le sue attività verso i territori di quello Stato. Per affermare ciò, a giudizio della Corte UE, si dovrà verificare, di volta in volta, se alla luce della configurazione del sito, come delle altre attività del professionista nel suo complesso (v. *Quesito 45*), sia provata la sua volontà di commerciare con i clienti domiciliati in quello Stato membro (1).

(1) Fonte: CORTE DI GIUSTIZIA UE

Causa C-585/08 e C-144/09, procedimenti riuniti, 7 dicembre 2010, *Pammer e Hotel Alpenhof*, in *Raccolta EU*, 2010 I-12527.

Domanda

Realizzare un sito web in una specifica lingua dell'Unione europea significa che il professionista si rivolge ad un particolare mercato?

Risposta

Il solo uso di una lingua, piuttosto che un'altra, per contattare i clienti via web, non è di per sé né l'unico, né il più importante indizio circa l'intenzione del professionista attivo online di dirigere le sue attività verso un certo paese *target*. Come visto il Regolamento rinvia in proposito alle norme comunitarie sulla legge applicabile e sul foro competente, già descritte (2).

(2) Fonte: COMMISSIONE UE

Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico, Bruxelles, 2018.

Domanda

In base a quali indici verrà desunta la volontà di un professionista d'indirizzare la sua attività verso un paese target?

Risposta


Come visto, non costituiscono indizi univoci della volontà di concludere contratti con i clienti di un dato paese tanto l'accessibilità del sito web nello Stato membro dove il cliente sia domiciliato, quanto l'uso di una lingua, o moneta, utilizzate dove il professionista sia abitualmente stabilito. Ciò ribadito, i giudici comunitari hanno, comunque, individuato alcuni criteri, quanto meno indicativi della volontà di un professionista di indirizzare le proprie attività commerciali verso un certo paese *target*; significativi in tal senso sono: 1) la natura internazionale dell'attività del professionista; 2) l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il professionista è stabilito; 3) l'utilizzazione di una lingua, o di una moneta, diverse dalla lingua, o dalla moneta, abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il professionista è stabilito, con possibilità di ordinare e confermare l'ordine in tale diversa lingua; 4) l'indicazione di specifici recapiti telefonici, unitamente a prefissi internazionali; 5) l'impiego di risorse finanziarie per servizi di posizionamento online al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del professionista, o a quello del suo intermediario; 6) l'uso di un nome a dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il professionista è stabilito; 7) la menzione di clientela internazionale proveniente da diversi paesi (1).

(1) Fonte: CORTE DI GIUSTIZIA UE

Causa C-585/08 e C-144/09, procedimenti riuniti, 7 dicembre 2010, *Pammer e Hotel Alpenhof*, in *Raccolta EU*, 2010 I-12527.

INFO-GRAFICA SUL FUNZIONAMENTO DEL REGOLAMENTO

Un professionista stabilito sul territorio nazionale promuove e vende beni *online* e annessi servizi, gestendo le trattative commerciali su vari siti web: uno generale, dedicato al mercato internazionale (*madeinitaly.com*), e tre specifici (*madeinitaly.de*, *madeinitaly.it*, *madeinitaly.fr*) indirizzati, rispettivamente, al mercato tedesco, italiano e francese. Il professionista promuove i beni ed i negozi *online* nei rispettivi paesi interessati, mentre non intraprende azioni specifiche per vendere fuori da questi mercati. Come da condizioni generali di vendita *online*, pubblicate sui rispettivi siti web, si pattuisce la consegna dei beni solo in Germania, Italia e Francia, e non negli altri Stati membri della UE. Quelle a seguire le possibili *soluzioni* a differenti casi controversi (*).



CONSUMATORE ITALIANO

Un consumatore italiano, di lingua tedesca residente in Bolzano, vorrebbe acquistare sul sito *madeinitaly.de*

Si può dirottare su madeinitaly.it?

No! Al consumatore italiano si dovrà permettere di accedere, navigare e acquistare tramite il sito *madeinitaly.de*. Per dirottare altrove occorre il previo consenso.

Consegna in Italia?

No! Se non diversamente previsto nelle condizioni commerciali pubblicate su *madeinitaly.de* non sussiste l'obbligo di consegnare in Italia.

Quale legge verrà applicata?

In linea di massima, si applicherà la legge tedesca, se così previsto nelle condizioni generali di vendita pubblicate online (2). Tuttavia, in base a come il sito web verrà strutturato, il giudice potrebbe valutare che il professionista abbia avuto come *target* anche i clienti italiani di lingua tedesca, applicando così la legge italiana. Il solo uso della lingua tedesca non è un indice assoluto di attività di *targeting*; altri fattori potrebbero rilevare nella specie.

CONSUMATORE AUSTRIACO

Un consumatore residente in Austria vorrebbe acquistare *online* tramite il sito *madeinitaly.it*

Si può dirottare su madeinitaly.de?

No! Al consumatore austriaco si dovrà permettere di accedere, navigare e acquistare su *madeinitaly.it* pur in presenza di un sito in lingua tedesca.

Consegna in Austria?

No! Non vi è obbligo di consegna in Austria per acquisti *online* su *madeinitaly.it* dove le condizioni commerciali prevedano consegne solo nazionali.

Quale sarà il giudice competente?

Se ad agire in via preventiva sarà il consumatore austriaco, questo potrà scegliere se citare l'impresa dinnanzi al giudice del proprio domicilio o, se ritenuto opportuno, davanti a quello del domicilio del professionista (nella specie il giudice italiano). Diversamente, qualora fosse l'imprenditore ad agire per primo contro il cliente consumatore austriaco, il professionista sarà costretto ad azionare (depositare) la sua domanda dinnanzi al giudice austriaco (3).

RIVENDITORE MALTESE

Un professionista stabilito a Malta vorrebbe acquistare su *madeinitaly.fr* per rivendere a consumatori maltesi.

Posso dirottare su madeinitaly.com?

Trattandosi d'impresa che acquista per rivendere non si applica il Regolamento. Salve le norme *antitrust* (1), dovrebbe esser lecito dirottare su *madeinitaly.com*.

Consegna in Malta?

No! Non sussiste obbligo di consegna sull'isola di Malta. Troverà eventuale applicazione la disciplina contrattuale pubblicata sul sito *madeinitaly.com*.

Legge applicabile, foro competente?

In linea di massima le parti di un contratto B2B possono sempre pattuire la legge applicabile al loro accordo, come pure il giudice competente a decidere delle relative controversie. Nel silenzio delle condizioni generali di vendita pubblicate online, troverà applicazione l'art. 4 Reg. UE 593/2008, quanto alla legge applicabile al contratto, e gli artt. 4/7 Reg. UE 1215/2012, quanto al foro competente.

(*) Trattasi di casistica, e relative soluzioni, formulate in via esemplificativa, che solo in parte possono considerare tutte le variabili nella specie rilevanti.

(1) Dovrà garantirsi, in ogni caso, il rispetto della complessa normativa *antitrust* di cui al Regolamento UE 330/2010 sugli accordi verticali (e annesse *guidelines*).

(2) Sempre salva l'applicazione delle norme inderogabili a maggior tutela del consumatore previste dalla legge italiana (v. art. 6, c. 2, Regolamento UE 593/2008).

(3) Come espressamente stabilito dall'art. 18, comma 2, Regolamento UE 1215/2012 1215.



QUESITI & RISPOSTE IN TEMA DI GEOBLOCKING

Applicabile dal 3 dicembre 2018, il Regolamento sui blocchi geografici ingiustificati (Reg. UE 2018/302) vieta discriminazioni fra clienti basate sulla loro nazionalità, luogo di residenza o sede di stabilimento. Bloccare l'accesso ad un sito web, imporre prezzi discriminatori, come offrire condizioni di pagamento differenziate per nazionalità o residenza, sono alcune fra le pratiche regolate/vietate dal Regolamento.

Per effetto di questo, gli operatori comunitari (e non solo) sono chiamati ad uniformarsi a nuove regole di condotta, volte a creare analoghe opportunità d'acquisto fra clienti UE, senza costringere il professionista a consegnare beni, o prestare servizi, fuori dallo stato membro in cui il medesimo opera abitualmente. Affiancato da altri Regolamenti (da ultimo vedi il Reg. 2018/644 sulla consegna transfrontaliera dei pacchi), l'intervento sul Geoblocking, congiuntamente alle norme antitrust, mira all'unità di un mercato digitale, tutt'altro che raggiunta, e per questo, oggetto di grande attenzione in ambito comunitario.

Il documento – redatto dall'avv. Roberto Salini su incarico di Unioncamere Lombardia – rielaborando le istruzioni comunitarie in materia, spiega il Regolamento con parole semplici e casi pratici, formulati dalla stessa Commissione UE, e per questo qui citati per esteso.

Pur se fondato su autorevoli interpretazioni, il contributo non può, tuttavia, sostituirsi all'indispensabile consulenza personalizzata fornita da un esperto in materia, specie in situazioni critiche relative all'assetto giuridico-operativo delle vendite sia online che offline.



Camera di Commercio
Bergamo



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Camera di Commercio
Como-Lecco



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



Camera di Commercio
Cremona